



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio – Struttura Amministrativa

Prot. n. 56646 del 06/04/2023

Ai Responsabili e/ Direttori UOC del PO di Agrigento
Al personale dipendente per il tramite dei Responsabili e/ Direttori UOC

e, p.c.:

Alla UO Comunicazione Aziendale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario

Oggetto: Controlli sulle assenze – Comunicazione

La scrivente UOC, in occasione delle *routinarie* attività di controllo sulla rilevazione della presenza e/o assenza dal servizio del personale ospedaliero, ha avuto modo di rilevare che – taluni dipendenti – ritengono sufficiente ed utile produrre a questa amministrazione ospedaliera -a *giustificazione* e/o comprova dell'assenza dal servizio- certificazione medica cartacea, in luogo di quella telematica.

Tanto premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL., onde precludere la violazione degli obblighi previsti dai vigenti CCNL (art. 70, comma 3, lettera l “*Dirigenza Medica e Sanitaria*” - art. 83, comma 3 lettera e “*Comparto*”) – su quanto previsto dall'*ordinamento di lavoro del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui al D. Lgs. n. 165/2001, nello specifico all'art. 55 – septies, nella parte in cui:*

- ✓ **al comma 2**, si prescrive che “*...in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia...*”
- ✓ **al comma 5**, si prevede che “*...Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative*”.

L'odierna comunicazione in virtù di quanto sopra esposto, ed in ragione di quanto -in particolare si legge, sempre all'art. 55-septies, **comma 4** del D. Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui il legislatore prefigura condotta contraria ai doveri d'ufficio, laddove così si esprime: “*...L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernete assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento....*”

Tutto quanto sopra premesso, e per dovizia di particolari, non appare superfluo rinviare –infine- al regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 625 del 14.02.2013 (pubblicato sul sito web aziendale), i cui contenuti costituiscono specificazioni degli obblighi cui tutti i dipendenti, sia dirigenti che del comparto, devono attenersi in modo uniforme, ove all'art. 5.9 si dispone che “*L'assenza per malattia, ovvero la eventuale prosecuzione, deve essere segnalata entro la prima ora di servizio al Responsabile della struttura di appartenenza, al fine di consentire le eventuali misure organizzative necessarie, e all'ufficio rilevazione presenze*”.

La presente per osservanza e norma, e con invito per i Direttori UOC in indirizzo di garantirne la più ampia divulgazione verso il personale dipendente.

La UO Comunicazione aziendale, riceve copia della presente comunicazione, con invito a disporre la pubblicazione al sito web di questa ASP.

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Dott. Giuseppe Tagliarini

Il Direttore UOC Struttura Amministrativa PO Agrigento

Dr.ssa Cinzia Schinelli